

STATUTO

**CAMPUS DEGLI ZOCCOLI
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MALEO LO VIA DELLA CASCINA
ZOCCOLA SNC

Numero REA: LO - 2747933

Codice fiscale: 09846700962

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2024 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "A"

all'atto in data 18 novembre 2024 n. 104144/22417 di rep.

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"CAMPUS DEGLI ZOCCOLI IMPRESA SOCIALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, portante disposizioni costituenti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita in forma di società a responsabilità limitata la società denominata "CAMPUS DEGLI ZOCCOLI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" o, in forma abbreviata, "CAMPUS DEGLI ZOCCOLI I.S. S.R.L.".

Art. 1-bis

Ai fini delle disposizioni di cui al presente statuto si intendono:

- soci: coloro che rivestono tale qualità in base alle risultanze del competente registro delle imprese, oppure che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al competente registro delle imprese;
- titolari di diritto reale attributivo di diritti patrimoniali e/o amministrativi: coloro che rivestono tale qualità in base alle risultanze del competente registro delle imprese, oppure che giustifichino tale qualità esibendo un titolo costitutivo o di acquisto debitamente depositato al competente registro delle imprese.

Art. 2

La società ha sede a Maleo (LO).

Potranno essere istituite sedi secondarie, agenzie, filiali, succursali, concessionarie, uffici commerciali e amministrativi, rappresentanze, cantieri, magazzini, depositi, unità locali comunque denominate, anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

Art. 3

La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità civiche, solidaristiche o d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale di una o più delle seguenti attività:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, portante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionali e s.m.i.;

* attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* organizzazione e gestione di:

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* formazione universitaria e post-universitaria;

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, portante le disposizioni costituenti il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni e integrazioni;

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

* formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

* servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore, se resi da enti - a cui la società partecipi - composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, palestre e centri per la cura della persona e il benessere all'interno di palestre;

* servizi e gestione di foresterie lombarde, trattorie, locande e ludoteche.

La società potrà altresì:

- svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopra elencati;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti fissati dalle leggi vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, portante le disposizioni costituenti il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, portante le disposizioni costituenti il testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria, e dalla legge 23 marzo 1983 n. 77, portante disposizioni per l'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e loro successive leggi di modifica o integrazione;

- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati; registrare, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano; compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi; concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale; acquistare e cedere crediti;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi e imprese aventi scopo affine, analogo o connesso al proprio, purché in via non prevalente ed esclusa ogni finalità di collocamento;
- partecipare a gare e appalti, nonché a reti di imprese, associazioni temporanee di imprese e raggruppamenti di imprese comunque denominati, sia nella veste di capogruppo mandataria che in quella di impresa mandante;
- concedere fidejussioni, avalli e ipoteche, anche a garanzia di obbligazioni di terzi;
- chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito, enti e soggetti eroganti, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con agevolazioni previste da leggi speciali.

Art. 4

La durata della società è fissata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, oppure sciolta, anche anticipatamente, per decisione dei soci o per il verificarsi di qualsiasi altra causa prevista dalla legge.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in 1.000 (mille) euro, diviso in quote ai sensi di legge.

Conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, è fatto divieto a uno stesso soggetto, se persona fisica, anche attraverso una o più società fiduciarie, di essere proprietario delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2463, quarto comma c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2464, sesto comma c.c., in caso di conferimento di prestazione d'opera o servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota di partecipazione al capitale sociale del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Le partecipazioni dei soci possono essere anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Purché non in contrasto con quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112/2017, possono essere riconosciuti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione nè per atto tra vivi, nè a causa di morte; inoltre possono essere modificati solo con il consenso del socio titolare del diritto particolare e di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi per il calcolo di questi la partecipazione del socio titolare del diritto particolare.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, le quote sociali possono essere intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso l'esercizio dei diritti sociali ad opera della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, proprietario effettivo della partecipazione; conseguentemente gli effetti giuridici e le responsabilità derivanti dal loro esercizio sono imputabili solo al fiduciante.

In caso di controversie, anche giudiziali, relative a rapporti societari, insorte fra soci o fra soci e la società, ovvero tra detti soggetti e terzi creditori della società, è obbligo dei soci consentire l'estromissione della società fiduciaria dal giudizio, proseguendo la lite nei confronti del fiduciante.

Art. 6

In caso di aumento o riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti c.c.

Nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, a favore dei soci è riservato il diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481-bis c.c.

Fatta eccezione per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di tutte o parte delle quote sociali di nuova emissione a terzi; in tali ipotesi, ai soci che non abbiano concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali, oppure di azioni, quote o partecipazioni in altre società o enti.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite non è necessario il deposito dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma c.c. presso la sede sociale nel termine di almeno otto giorni antecedenti l'assemblea.

Art. 7

La società potrà acquisire dai soci, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salva diversa espressa decisione dei soci, le somme versate dai soci, sia in conto capitale che per altro titolo, non sono produttive di interessi, né soggette a oneri, fermo restando quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c.c.

Art. 8

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

La decisione di emissione dei titoli di debito è soggetta alle forme e ai *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le modifiche statutarie ed è iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

DOMICILIAZIONE

Art. 9

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco (o dei membri del collegio sindacale) e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal registro delle imprese o, in subordine, quello riportato nel libro delle comunicazioni istituito a norma del comma seguente; a tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Ove siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere eseguite al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che sia stato espressamente comunicato da detti soggetti. A tale fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro delle imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo del suo tempestivo aggiornamento.

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 10

Espressamente richiamato quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la parte-

cipazione di capitale spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi dei diritti di proprietà o nuda proprietà sulla quota sociale o parte di essa.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione; rientra nella disciplina disposta dal presente statuto per il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione anche la cessione di tutte o parte delle quote di partecipazione della società che sia socia, allorquando la cessione della partecipazione determini il trasferimento del controllo della società che sia socia.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo oppure il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, come pure il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria (purché entrambi agenti nell'interesse del medesimo fiduciante e previa esibizione dei mandati fiduciari) non sono soggette a quanto disposto dal presente articolo; al contrario, è soggetta a quanto disposto dal presente statuto per l'ipotesi di trasferimento delle quote sociali, sia per atto tra vivi che a causa di morte, la sostituzione del soggetto fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

In caso di inosservanza di quanto di seguito prescritto, il trasferimento della partecipazione non avrà effetto verso la società e l'acquirente o il cessionario non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. di altri soci;
- b. del coniuge di un socio;
- c. degli ascendenti e discendenti di un socio, fino al secondo grado compreso;
- d. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società che sia socia.

Inoltre sono liberamente consentiti:

- a. l'apporto o la cessione di tutta o parte della quota ad un trust, qualora l'unico beneficiario sia il socio che effettua

l'apporto o cessione, oppure qualora l'unico beneficiario o tutti i beneficiari corrispondano ai soggetti indicati nel comma che precede;

b. la cessione o la devoluzione della quota o parte di essa dal *trust* al suo beneficiario o ai suoi beneficiari, qualora l'unico beneficiario o tutti i beneficiari corrispondano ai soggetti indicati nel comma che precede;

c. il trasferimento della quota da un amministratore del *trust* (c.d. *trustee*) ad altro amministratore del *trust*;

d. la retrocessione della quota dal *trust* al socio che abbia effettuato la cessione o l'apporto (c.d. *settlor*).

Senza pregiudizio di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, in qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare (c.d. *denuntiatio*) la propria offerta a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; identica comunicazione dovrà essere effettuata dalla società che sia socia nell'ipotesi in cui debba avere luogo il trasferimento di una partecipazione al suo capitale che determini il mutamento del controllo della società medesima.

L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità e i termini per il suo pagamento, nonché, in caso di pagamento dilazionato, le eventuali garanzie. Nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata dalla società che sia socia per il programmato mutamento del suo controllo, la comunicazione deve contenere le generalità del soggetto che per effetto del trasferimento della partecipazione assumerà il controllo della società che sia socia, il valore della quota sociale per la quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione e le modalità del pagamento del corrispettivo.

Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, l'organo amministrativo comunicherà con messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a. ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con messaggio di posta elettronica certificata inviato o lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;

b. la partecipazione dovrà essere trasferita entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comuni-

cato al socio offerente, con messaggio di posta elettronica certificata inviato o lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al servizio postale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, l'accettazione dell'offerta; la comunicazione effettuata dalla società darà conto dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio o altro intermediario abilitato a tal fine designato dagli acquirenti o, in subordine, dall'organo amministrativo medesimo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendendo valersene, abbiano espressamente e preventivamente dichiarato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante di volersi rendere acquirenti anche delle quote sociali relativamente alle quali il diritto di prelazione non sia stato esercitato da taluno dei soci aventi diritto.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui colui che ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento, è fatto obbligo alle parti interessate procedere, nel termine sopra indicato o, in subordine, nel diverso termine determinato con consenso unanime, alla ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; il pagamento del prezzo avverrà contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, fatta salva l'ipotesi in cui - per accordo delle parti, oppure perché previsto dall'offerta - il pagamento debba avvenire in modo dilazionato ed eventualmente a fronte della prestazione di garanzie.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno o più d'uno dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno senza ulteriore indugio alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina, l'arbitratore sarà nominato a istanza della parte più diligente dal presi-

dente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitratore stabilirà - con riferimento limitato alla cessione della quota o della parte di quota a favore dei soci che si siano avvalsi del procedimento arbitrale - il prezzo di cessione con criteri equi e obiettivi, come in seguito precisato; la sua decisione sarà assunta nel termine massimo di novanta giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico e il trasferimento della partecipazione dovrà avere luogo entro i sessanta giorni successivi alla data in cui l'arbitratore avrà comunicato la propria decisione all'organo amministrativo.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente - ove egli appaia di buona fede - e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo con messaggio di posta elettronica certificata inviato o lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al servizio postale nel termine di dieci giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore; copia del messaggio o della lettera sarà inoltrata a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Salvo diverso accordo delle parti, il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a. dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitrato-

re non sia inferiore di oltre il 10% del prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b. del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c. per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, oppure sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017 e dall'art. 11 del presente statuto, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato a una parte soltanto della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci; ove accettati l'esercizio della prelazione per una parte soltanto della partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso o, in subordine, nei termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo per l'ipotesi di trasferimento della partecipazione sociale.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nei termini sopra indicati, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio richiedente l'espressione del consenso per il calcolo della maggioranza; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Art. 11

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione per le ipotesi e con i termini e le modalità disciplinati dall'articolo che precede, in caso di trasferimento per atto tra vivi

delle partecipazioni è richiesto il gradimento dei soci e si intende concesso con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; nel calcolo della maggioranza non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Pertanto sia il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, sia la società che sia socia che veda modificare il proprio controllo dovranno richiedere alla società con messaggio di posta elettronica certificata inviato o lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al servizio postale l'espressione del gradimento dei soci; la richiesta dovrà contenere - anche in allegato - copia della proposta di alienazione con l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento, ivi comprese le eventuali garanzie per l'ipotesi di pagamento dilazionato.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, darne comunicazione ai soci per la deliberazione in ordine al gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio o alla società che sia socia, all'indirizzo determinato secondo quanto disposto dal superiore art. 9, la decisione sul gradimento mediante messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento ad opera della società della richiesta di gradimento al soggetto richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato un altro acquirente gradito; a tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto.

Il rifiuto del gradimento non è validamente espresso se motivato unicamente da ragioni in contrasto con il principio di non discriminazione.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate dal richiedente nella richiesta di gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione dell'offerta; analogamente la società che sia socia potrà dare corso al trasferimento della partecipazione che determini il mutamento del suo controllo.

Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica quanto disposto nel superiore art. 10.

In caso di inosservanza di quanto di sopra prescritto, il trasferimento della partecipazione non avrà effetto verso la società e l'acquirente o il cessionario non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi.

Quanto disposto nel presente articolo non si applica in caso di:

- a. trasferimento della quota a favore di altri soci;
- b. trasferimento della quota a favore del coniuge di un socio;
- c. trasferimento della quota a favore di ascendenti o discendenti in linea retta di un socio, fino al secondo grado compreso;
- d. trasferimento della quota a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- e. apporto o cessione della quota ad un *trust*, qualora l'unico beneficiario sia il socio che effettua l'apporto o cessione, oppure qualora l'unico beneficiario o tutti i beneficiari corrispondano ai soggetti indicati nel comma che precede;
- f. cessione o devoluzione della quota o parte di essa dal *trust* al suo unico beneficiario o a tutti i suoi beneficiari, qualora l'unico beneficiario o tutti i beneficiari corrispondano ai soggetti indicati nelle superiori lettere a), b), c) e d);
- g. trasferimento della quota da un amministratore del *trust* (c.d. *trustee*) ad altro amministratore del *trust*;
- h. retrocessione della quota dal *trust* al socio conferente (c.d. *settlor*).

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1666 e successive modificazioni e integrazioni, il gradimento rilasciato alla società fiduciaria si considera rilasciato al suo fiduciante. Conseguentemente l'eventuale reintestazione della partecipazione in capo al fiduciante (previa esibizione del mandato fiduciario), come pure il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria (purché entrambi agenti nell'interesse del medesimo fiduciante e previa esibizione dei mandati fiduciari) non soggiacciono ad eventuali autorizzazioni preventive, né all'espressione di altro gradimento.

Art. 12

Verificandosi, durante il corso della società, la morte di uno dei soci, la quota di questi sarà trasferita ai suoi eredi o legatari, i quali - in caso di comproprietà - dovranno nominare un rappresentante comune; analogamente, in caso di fusione per incorporazione della società che sia socia in altra società, la quota sarà trasferita alla società incorporante.

E' fatto salvo il diritto di gradimento di cui al superiore art. 11.

Allo scopo di consentire l'espressione del gradimento:

- gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare alla società con messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori

nella titolarità della partecipazione entro novanta giorni dal decesso;

- l'organo amministrativo della società incorporante dovrà comunicare alla società con messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta fusione per incorporazione della società che sia socia.

Il rifiuto del gradimento non è validamente espresso se motivato unicamente da ragioni in contrasto con il principio di non discriminazione.

Alla successione per causa di morte non si applica quanto disposto dall'ultimo comma del superiore art. 11.

Il trasferimento della partecipazione caduta in successione e di quella di proprietà della società che sia socia incorporata per fusione in altra società, se e in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, avrà effetto nei confronti della società dal momento del deposito della prescritta documentazione nel competente registro delle imprese.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario, oppure la società incorporante non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi inerenti alla partecipazione.

Quanto disposto nel presente articolo non si applica in caso di:

- a. trasferimento a favore di altri soci;
- b. trasferimento a favore del coniuge di un socio;
- c. trasferimento a favore di ascendenti o discendenti in linea retta di un socio, fino al secondo grado compreso;
- d. trasferimento a favore del *trustee* di *trust* testamentario, qualora l'unico beneficiario o tutti i beneficiari del *trust* corrispondano ai soggetti indicati negli artt. 10 e 11 del presente statuto per il trasferimento della partecipazione relativamente ai quali i diritti di prelazione e gradimento sono esclusi.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 13

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione o la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. la proroga del termine di durata della società;
- f. il trasferimento della sede della società all'estero;
- g. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- h. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- i. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del-

l'art. 2468, quarto comma c.c.;

j. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

k. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la deliberazione non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-*quater* c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il messaggio di posta elettronica certificata o la lettera raccomandata con avviso di ricevimento devono essere inviati entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data senza indugio comunicazione al registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la deliberazione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria della partecipazione sociale in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1666 e successive modificazioni e integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per una parte della partecipazione alla stessa intestata, purché la società fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiduciari e di

avere ricevuto istruzioni divergenti.

Art. 14

Il socio è escluso dalla società nei casi previsti dalla legge.

Può, inoltre, essere escluso dalla società il socio che:

- fatto salvo il preventivo consenso scritto degli altri soci, intraprenda, anche indirettamente, per conto proprio o di terzi, una nuova attività concorrente con quella della società;
- si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni sociali;
- non abbia esercitato per almeno cinque anni consecutivi alcun diritto sociale;
- abusi delle informazioni ottenute per effetto dell'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma c.c.;
- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- venga dichiarato interdetto, inabilitato o sottoposto alla procedura dell'amministrazione di sostegno;
- subisca una condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- trattandosi di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale, ovvero sia impossibilitato a eseguire la prestazione lavorativa o di servizi conferita.

L'esclusione del socio è decisa dai soci con la maggioranza prevista dall'art. 37 del presente statuto, non computandosi - ai fini della determinazione dei *quorum* costitutivo e deliberativo - la partecipazione del socio escluso.

L'esclusione del socio non è validamente deliberata se motivata unicamente da ragioni in contrasto con il principio di non discriminazione.

In deroga a quanto disposto dal comma che precede, qualora la società sia composta da due soli soci, l'esclusione di uno di essi deve essere accertata unicamente mediante la procedura di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 40 del presente statuto e la pluralità dei soci, se persone fisiche, immediatamente ricostituita.

La decisione di esclusione deve essere senza indugio notificata al socio escluso; la comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione dell'esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma che precede da parte del socio; entro lo stesso termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 40 del presente statuto.

Il socio escluso dalla società ha diritto di ottenere il rim-

borso della partecipazione secondo il valore individuato e i termini disposti dal successivo art. 15.

In parziale deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del successivo art. 15 e conformemente a quanto disposto dall'art. 2473-bis c.c., in nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 15

Nelle ipotesi previste dagli artt. 13 e 14 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio (o ai suoi eredi) in proporzione al patrimonio sociale, nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore della partecipazione riferito:

- al momento di efficacia del recesso, determinato ai sensi del precedente art. 13;
- al momento di efficacia dell'esclusione, determinato ai sensi del precedente art. 14.

Ai fini della determinazione del valore della partecipazione sociale occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri e nei limiti sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

UNICO SOCIO

Art. 16

Quando l'intera partecipazione appartenga a un solo socio, purché non persona fisica, o muta la persona dell'unico socio che non sia persona fisica, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO
- DISCIPLINA DEI GRUPPI

Art. 17

E' fatto divieto alle società costituite da un unico socio, se persona fisica, agli enti con scopo di lucro e alle amministrazioni pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni di esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società; si applica la deroga disposta dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 112/2017.

Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione della società.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 17-bis

Laddove componente di un gruppo di imprese sociali, la società osserverà quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 112/2017.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 18

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a.** da un amministratore unico;
- b.** da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c.** da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e possono essere anche persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, fatti salvi eventuali limiti o requisiti derivanti da disposizioni di legge o regolamento tempo per tempo vigenti.

Nell'ipotesi in cui la carica di amministratore sia assunta da una persona giuridica o da un altro ente diverso dalle persone fisiche, per l'esercizio della funzione di amministratore dovrà essere designata una persona fisica che rappresenti e che appartenga all'organizzazione della persona giuridica o del diverso ente nominato amministratore.

Qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, ai lavoratori ed eventualmente agli utenti della società è riservata la nomina di almeno uno degli amministratori.

Non possono essere nominati amministratori e, se lo sono, decadono dalla carica i soggetti:

A) che si trovano in stato di interdizione legale oppure in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;

B) ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, oppure a seguito di giudizio abbreviato, o che sono stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, finanziaria, assicurativa e antiriciclaggio, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 c.p.;

C) ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, oppure a seguito di giudizio abbreviato:

- la pena della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, secondo comma c.p.p.;

- la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo contro il patrimonio o in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, secondo comma c.p.p.;

D) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, portante le disposizioni costituenti il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modificazioni e integrazioni;

E) che, all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

F) che non soddisfino criteri di correttezza nella condotta personale e professionale pregressa. Per la valutazione sono prese in considerazione:

- le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, ban-

caria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio e tributaria, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 c.p.;

- le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al capoverso che precede;

- l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

- le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo e dei valori mobiliari;

- le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

- le sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e antiriciclaggio;

- i provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo o su istanza delle stesse;

- lo svolgimento di incarichi di amministrazione, rappresentanza legale o controllo in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, portante le disposizioni costituenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

- lo svolgimento di incarichi di amministrazione o controllo in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

- la sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;

- le misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;

- le misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- le informazioni sul soggetto, se fortemente negative, contenute nella centrale dei rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

G) che non abbiano esercitato nei venti anni antecedente, per

almeno tre anni, anche non consecutivi e anche alternativamente:

- attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi presso società o altro ente del terzo settore aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della società;
- attività professionali, connotate da adeguati profili di complessità, in materia attinente al settore creditizio, finanziario, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società;
- attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività della società o nel settore creditizio, finanziario, assicurativo o del terzo settore;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o del Terzo settore, a condizione che l'ente presso cui il soggetto abbia svolto tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della società.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle suddette condizioni è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

La valutazione dell'idoneità del soggetto è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione e alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di cinque anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di cinque anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della società potrebbe venirne inficiata;
- g) eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sogget-

to per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti sopra richiamati;

h) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico ricoperto;

i) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa.

Lo svolgimento di incarichi di amministrazione o controllo in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni del soggetto presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

Salvo deroga adeguatamente motivata dall'assemblea dei soci all'atto dell'assunzione della deliberazione di nomina, si considera indipendente l'amministratore per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è dipendente della società;

b) è amministratore indipendente o esponente di organo di controllo di una società controllata o collegata;

c) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti alla nomina, rapporti di lavoro autonomo o subordinato oppure altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la società o con le società da questa controllate o a questa collegate, tali da comprometterne l'indipendenza;

d) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

- assessore o consigliere regionale o provinciale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco o consigliere di città metropolitane, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della società sono tali da comprometterne l'indipendenza.

La verifica dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è effettuata:

- in caso di nomina di un amministratore unico o di più ammi-

nistratori, se non è costituito il consiglio di amministrazione, dall'assemblea dei soci, contestualmente all'assunzione della deliberazione di nomina;

- in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva alla nomina.

La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo è riservata alla decisione dei soci.

Si applicano agli amministratori le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 19

Gli amministratori durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, oppure a tempo indeterminato, oppure fino a dimissioni o revoca da parte dei soci; in caso di morte, sostituzione, dimissioni e revoca degli amministratori si provvederà a norma di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 20

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Non possono essere eletti alla carica di presidente soggetti che rappresentino taluno degli enti di cui al terzo comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 112/2017.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 21, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti

gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto dalla maggioranza degli amministratori di un unico documento oppure di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio, oppure nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale nei casi previsti dalla legge, nonché qualora ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due quinti degli amministratori, oppure dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

In tal caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare; in caso di assenza o impedimento del presidente, la direzione dei lavori è assunta da altro amministratore a tal fine designato dagli amministratori presenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al sindaco (o ai membri del collegio sindacale) e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi il messaggio di posta elettronica certificata e quello spedito all'indirizzo risultante dal libro istituito a norma del superiore art. 9), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il sindaco (o i membri del collegio sindacale) e il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da almeno tre membri, in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario nominato dal consiglio, anche tra persone estranee; il verbale della riunione deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari, utili od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che per legge o statuto fossero riservati alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La gestione della società è effettuata adottando modalità responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, oppure a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere loro attribuiti congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qual-

siasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori, preposti, procuratori speciali, all'uopo conferendo anche il potere di rappresentanza della società, ma solo per il compimento di determinati atti o categorie di negozi, determinandone, altresì, le attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che riterrà opportune.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 22-bis

L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori, gli utenti e i destinatari delle attività della società circa il contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi sociali di rispettivo interesse, con particolare riferimento a quelle riguardanti le condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti e scambiati dalla società.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma che precede devono pervenire all'organo amministrativo tramite gli uffici eventualmente preposti; l'organo amministrativo può indire apposite riunioni per la consultazione dei lavoratori, degli utenti e dei destinatari dell'attività della società.

L'organo amministrativo può approvare uno o più regolamenti interni, sotto l'osservanza di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la migliore attuazione di quanto disposto dal presente articolo, nonché per la consultazione dei lavoratori, utenti e destinatari delle attività della società e la loro partecipazione alle decisioni dell'organo amministrativo, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi prodotti o scambiati dalla società; detti regolamenti possono anche determinare in quali ipotesi, forme e limiti è consentito ai lavoratori e agli utenti intervenire, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci, benché senza diritto di voto.

Art. 23

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e agli eventuali amministratori delegati, nell'ambito dei

poteri loro conferiti.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori speciali eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, oppure un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, oppure anche mediante accantonamenti presso banche o compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

La società nomina l'organo di controllo o il revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un unico sindaco effettivo, oppure da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tale ultimo caso il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Si applica quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2397 c.c.

L'organo di controllo è nominato dai soci; qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, la nomina di almeno uno dei componenti dell'organo di controllo è riservata ai lavoratori ed eventualmente agli utenti della società.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bi-

lancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui è stato sostituito.

Il revisore, il sindaco (se unico) o i membri del collegio sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Salvo diversa disposizione del presente statuto, all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 26

Non può in ogni caso essere nominato sindaco, né membro del collegio sindacale e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Per i sindaci iscritti nell'apposito registro si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

In ogni caso l'assunzione della carica di revisore o sindaco è subordinata al possesso, in quanto compatibili, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 18 del presente statuto.

La verifica dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è effettuata:

- in caso di nomina di un sindaco unico o del revisore, dall'assemblea dei soci, contestualmente all'assunzione della deliberazione di nomina;
- in caso di nomina del collegio sindacale, dal collegio medesimo in occasione della prima riunione successivo alla nomina.

Art. 27

Il sindaco (se unico) e i membri del collegio sindacale possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, i soci provvederanno alla nomina di un nuovo sindaco con decisione da adottarsi, su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

Art. 28

L'organo di controllo ha i doveri di cui all'art. 2403 c.c. e all'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017; in particolare, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle fina-

lità sociali da parte della società;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al secondo comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 112/2017;

- può procedere ad atti di ispezione e controllo;

- può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese a cui la società aderisse, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

All'organo di controllo spettano, inoltre, i poteri di cui all'art. 2403-bis c.c.

L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti sulla società; qualora la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure da sindaci iscritti nel registro dei revisori legali.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle attività svolte e delle determinazioni assunte dal sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e da questi sottoscritto.

In caso di nomina del collegio sindacale, delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 21 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il sindaco (se unico) o i membri del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, nonché alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 29

Qualora, in alternativa alla nomina dell'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con

scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore esercita la revisione legale dei conti sulla società.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo c.c.

DECISIONI DEI SOCI – DIRITTO DI VOTO

Art. 30

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a.** l'approvazione del bilancio di esercizio e l'impiego degli utili e avanzi di gestione, nonché l'approvazione del bilancio sociale;
- b.** la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c.** la nomina del sindaco (o dei membri del collegio sindacale) o del revisore;
- d.** le modificazioni dello statuto;
- e.** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f.** le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società o alla proroga del suo termine di durata, nonché quelle di eventuale revoca di già assunte decisioni in materia;
- g.** la nomina e revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h.** le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c.;
- i.** l'emissione di titoli di debito;
- j.** il trasferimento dell'indirizzo della sede della società, purché all'interno dello stesso comune;
- k.** l'autorizzazione per l'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 31

Il diritto di voto compete ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria della partecipazione sociale (purché non rappresentativa dell'intero capitale sociale) in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1666 e successive modificazioni e

integrazioni, l'esercizio del diritto di voto ad opera della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente, eventualmente anche a mezzo di più delegati, purché la società fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiduciari e di avere ricevuto istruzioni divergenti.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 32

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 33, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del competente registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente producendo all'organo amministrativo idonea documentazione comprovante il deposito presso il registro delle imprese della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o a causa di morte con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 del presente statuto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, oppure di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria della partecipazione sociale (purché non rappresentativa dell'intero capitale sociale) in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1666 e successive modificazioni e integrazioni, l'espressione della propria decisione ad opera della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente, eventualmente anche a mezzo di più delegati, purché la società fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiduciari e di avere ricevuto istruzioni divergenti.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei so-

ci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Art. 33

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; devono, inoltre, in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare, oltre che in tutte le altre ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto, le decisioni che abbiano ad oggetto:

a. le materie indicate nel precedente art. 30, lettere d), e), f), g) e h);

b. la riduzione del capitale sociale per perdite.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio determinato ai sensi del superiore art. 9.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso di convocazione darà conto se all'assemblea potranno intervenire anche i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, in conformità a quanto eventualmente disposto da uno o più dei regolamenti adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22-bis del presente statuto.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco (o i membri del collegio sindacale), se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco (o i mem-

bri del collegio sindacale), se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Art. 34

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti); in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a.** sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b.** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c.** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 35

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 36

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, a meno che lo stesso debba essere redatto da notaio ai sensi di legge; il verbale dell'assemblea deve essere redatto dal notaio nei casi di cui all'art. 30, lett. d), f), g) e h) del presente statuto.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-

tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 34, terzo e quarto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 37

L'assemblea, qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. si applica quanto previsto dal settimo comma dell'art. 5 del presente statuto; al socio che non abbia consentito alla modifica o soppressione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

La modifica o soppressione di disposizioni del presente statuto inerenti società fiduciarie operanti ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1666 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire unicamente con deliberazione dell'assemblea assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (salvo che per legge sia richiesto un diverso *quorum* deliberativo) e con il voto favorevole di tutte le società fiduciarie titolari di diritto di voto; nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (salvo che per legge sia richiesto un diverso *quorum* deliberativo) e con il voto favorevole di tutte le società fiduciarie titolari di diritto di voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica

l'art. 2368, comma terzo c.c.

LAVORATORI - VOLONTARI

Art. 37-bis

I lavoratori della società hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, portante disposizioni costituenti la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato purché il numero dei volontari impiegati nell'attività della società non superi quello dei lavoratori e le loro prestazioni siano utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 112/2017.

BILANCIO - UTILI - OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 38

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 112/2017, la società destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

E' tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui alla lett. a) del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

Si applica quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 38-bis

L'eventuale trasformazione, fusione e scissione della società devono essere realizzate in modo tale da salvaguardare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità della società da parte dei soggetti risultanti dalla trasformazione, fusione o scissione.

La cessione dell'azienda o di un ramo dell'azienda relativo allo svolgimento dell'attività della società di interesse generale deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle attività e finalità della società da parte del soggetto cessionario.

Si applica quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 39

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a.** per il decorso del termine;
- b.** per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c.** per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d.** per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e.** nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f.** per deliberazione dell'assemblea;
- g.** per le altre cause previste dall'ordinamento.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a.** il numero dei liquidatori;
- b.** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c.** a chi spetta la rappresentanza della società;
- d.** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e.** i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- f.** gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- g.** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e quelle sugli organi amministrativi e di controllo si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili.

In caso di scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al terzo comma, lett. a) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o a fondi di cui all'art. 16, primo comma del D. Lgs. n. 112/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-

bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere sottoposta, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un conciliatore, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione della camera di commercio della provincia ove è ubicata la sede sociale.

Nell'ipotesi in cui alcuna delle parti assuma l'iniziativa per l'espletamento del tentativo di conciliazione, come pure nel caso in cui non vi fosse accordo tra le parti in esito al tentativo di conciliazione, la controversia sarà automaticamente deferita alla decisione arbitrale, in conformità al regolamento arbitrale della camera di commercio della provincia ove è ubicata la sede sociale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e quelle promosse dagli amministratori, dai liquidatori e dall'organo di controllo, così come quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con deliberazione dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 13.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dei soci con le forme e i *quorum* previsti per l'assunzione di deliberazioni modificative del presente statuto.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 41

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Una postilla.

F.to Elena Visintin

F.to Notaio Francesco Trapani

(I.S.)

IO SOTTOSCRITTO DR. TRAPANI FRANCESCO, NOTAIO IN OSPITALETTO (BS) ED
ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI BRESCIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE E'
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL D. LGS 7 MARZO 2005 N.
82, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI.
ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA IN DATA 28
NOVEMBRE 2024. BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.